



DELIBERAZIONE N. 116 DEL 12.11.2021

OGGETTO: Esposto contro agenti immobiliari. Determinazioni.

Il Segretario Generale relaziona sull'argomento riferendo che in data 30 agosto u.s. è giunta a questa Camera di Commercio la segnalazione prot. n. 59865 di cui dà lettura e alle cui motivazioni si rinvia integralmente.

Precisa che dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio Legale è emerso che la sig.ra Elisabetta T. (identificata in atti) ha sostenuto presso la Camera di Commercio di Bari l'esame per idoneità Agenti di Affari in Mediazione, iscrivendosi in data 06.09.2004 nella sezione ordinaria del Registro Imprese per l'attività di "agenzia di affari in mediazione" - REA 466792 - e cancellandosi in data 25.09.2013, con cessazione attività al 30.06.2013.

In data 30.09.2013 si è iscritta, quindi, nella sezione "Persona Fisica" di questo Registro Imprese - REA 563516 - con i requisiti d'iscrizione del soppresso "Albo Agenti in mediazione immobiliare" e solo in data 04.08.2021 ha presentato denuncia di inizio dell'attività di "agente di affari in mediazione" con decorrenza 01.06.2021.

Il competente Ufficio camerale ha sospeso la suddetta pratica perché incompleta e, con due successivi messaggi del 06/08/2021 e del 10/09/2021, ha invitato l'interessata a regolarizzarla fornendo "la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali per l'anno in corso, nonché a far apporre la firma digitale sui files, da parte del professionista incaricato all'invio della pratica".

Dalla segnalazione si evince che la sig.ra Elisabetta T. ha fatto sottoscrivere alla segnalante un contratto di "conferimento di incarico irrevocabile ed in esclusiva di vendita" in data 22.06.2021, utilizzando un formulario con i riferimenti dell'agenzia cancellata in data 25.09.2013.

Il Dott. Caforio, sotto il profilo disciplinare, rammenta ai componenti di Giunta che l'art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/2012 ed entrato in vigore l'11/05/2013), dispone che "*I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA.*"

- a) La cancellazione dell'attività interviene per sopravvenuta incompatibilità o mancanza di requisiti per l'iscrizione;
- b) la sospensione dell'attività (max 6 mesi) interviene nel caso di grave turbamento del normale andamento del mercato o di irregolarità nell'esercizio dell'attività;
- c) l'inibizione perpetua dell'attività (ex radiazione dal ruolo) interviene per i casi più gravi di irregolarità o turbativa del mercato, nel caso di esercizio della professione durante il periodo di sospensione o nel caso di tre sospensioni.

L'adozione dei provvedimenti sanzionatori è di competenza della Giunta camerale, previa audizione dell'interessato da parte del competente Ufficio Legale.

Il provvedimento può essere oggetto di ricorso entro 30 gg. alla Commissione centrale costituita presso il Ministero Sviluppo Economico, con effetto sospensivo.



Sono altresì annotati ed iscritti nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall'art. 3, comma 4, del D.M. n. 452/1990.

Alla luce di quanto premesso e della segnalazione pervenuta si chiede, pertanto, alla Giunta di deliberare in merito.

LA GIUNTA

- sentita la relazione del Segretario generale;
- vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- visto il vigente Regolamento della Giunta camerale;
- richiamata la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva n. 37 del 07.06.2021 recante "Nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio a Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari", con la quale si è preso atto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21/05/2021 (Registro Ufficiale U.0157274 del 24/05/2021) di nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio quale Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Bari, carica rivestita a far data dal 15.06.2021;
- richiamata la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva n. 51 del 29.06.2021 "Incarichi dirigenziali e direttivi. Determinazioni";
- visti la Legge n. 39/89, modificata dalla Legge n. 37/2019, il D.M. n. 452/90 nonché la segnalazione prot. n. 59865 del 30 agosto u.s.;
- ritenuto attivare il procedimento disciplinare;
- visto il parere favorevole dell'Avv. Celestina Barile, Titolare P.O. "Legale", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- visto il parere favorevole del Dott. Michele Lagioia, Dirigente *ad interim* del Settore Legale;
- visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e di Direzione", in merito alla ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;



- a voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate, di demandare all'Ufficio Legale l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti della sig.ra Elisabetta T., generalizzata in atti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Raffaele Caforio)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)